

OGGETTO: Approvazione convenzione tra Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e i Comuni di Sarnonico, Amblar-Don, Dambel, Fondo, Malosco, e Ruffrè – Mendola per la disciplina della raccolta dei funghi nell'ambito territoriale dell'Alta Valle di Non per il periodo 2019-2020.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE dei Comuni dell'ALTA ANAUNIA

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 7 di data 11.04.2016 si approvare lo schema della convenzione tra i Comuni Amblar-Don, Fondo, Ruffrè-Mendola, Dambel e l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia (Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone e Sarnonico) per la disciplina della raccolta dei funghi nell'ambito territoriale dell'Alta Val di Non, con durata 2016-2018;

preso atto che la convenzione sopra citata è scaduta a fine anno 2018;

preso atto che i comuni di Sarnonico e Malosco hanno esercitato il diritto di recesso unilaterale dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, riconosciuto dall'art. 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, a far data dal 1° gennaio 2019 e che dal 01 gennaio 2019 i suddetti Comuni sono tornati nella piena titolarità delle funzioni, dei compiti e delle procedure precedentemente conferiti all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Condivisa la proposta di proseguire la gestione in forma associata del servizio di raccolta funghi tra i Comuni di Amblar-Don, Dambel, Fondo, Malosco, Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia (Ronzone, Romeno, Cavareno), Ruffrè – Mendola e Sarnonico individuando l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia quale l'ente capofila.

Esaminato il testo della convenzione, composto da n. 13 (tredici) articoli, proposto in forma unitaria dai Comuni disciplinante i rapporti tra gli stessi e ritenuto meritevole di integrale approvazione.

Ritenuto quindi di provvedere ad approvare la convenzione che avrà una validità dall'anno 2019 a tutto l'anno 2020.

Precisato che sarà compito dei Comuni aderenti, in sede di Conferenza dei Sindaci, determinare, nel rispetto dei criteri definiti e all'interno delle fasce di importo fissate dalla Giunta provinciale, la somma da applicare sul territorio di loro competenza.

Vista la legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23 – 25/Leg;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica amministrativa espressa dal segretario comunale, nonché il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 185 - 2° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Attesa la propria competenza, ai sensi dell'art. 49, comma 3 lettera e) del CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Visto il Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Con voti favorevoli n. 6, contrari zero, astenuti zero espressi per alzata di mano dai n. 6 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare, per quanto sopra esposto, il nuovo schema di convenzione tra l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e i Comuni di Amblar-Don, Dambel, Fondo, Malosco, , Ruffrè – Mendola e Sarnonico per la disciplina della raccolta dei funghi nell'ambito territoriale dell'Alta Valle di Non per il periodo 2019-2020 composto da n. 13 (tredici) articoli nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di autorizzare il Presidente alla stipula della convenzione ed ogni atto utile al buon fine della stessa.
3. Di dare atto che l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia (Ronzone, Romeno, Cavareno) è stata individuata quale ente capofila del servizio di raccolta funghi.
4. Di dichiarare la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
5. di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta dell'Unione durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 – 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n. 1199, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.